

CONSORZIO B.I.M. PIAVE di TREVISO
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI AI COMUNI CONSORZIATI.**

Art. 1

Il Consiglio Direttivo sulla base delle dotazioni approvate dall'Assemblea Consorziale in sede di Bilancio annuale, concederà con le modalità di seguito riportate prestiti ai Comuni Consorziati in due tornate annue, per un importo massimo complessivo per tornata di € 155.000,00 ad ogni singolo Comune e per opere ritenute finanziabili ai sensi dello Statuto consorziale;

Art. 2

Il Consiglio Direttivo, in sede di esame delle domande, sia nella prima che nella seconda tornata, darà la precedenza ai Comuni esclusi dall'assegnazione precedente ed in ogni caso secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 3

Il Comune, per chiedere il mutuo, dovrà presentare domanda al Consorzio per l'anno in corso;

- Per la prima tornata entro il 31 marzo;
- Per la seconda tornata entro il 30 settembre.

Entro i 30 giorni successivi il Consiglio Direttivo delibererà le assegnazioni ai Comuni richiedenti, tenuto conto delle somme disponibili.

Nel caso non fosse possibile accogliere la domanda, questa, a pena di decadenza, dovrà essere rinnovata entro la scadenza successiva.

La domanda dovrà indicare:

- a) L'opera che si intende eseguire, illustrata da una relazione tecnica;
- b) L'ammontare della spesa;
- c) La garanzia, principalmente costituita dal rilascio di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo;
- c) Attestazione relativa alla garanzia a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo;

Alla domanda dovrà essere allegato il prospetto della capacità di indebitamento (art. 204 del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000).

Dell'avvenuta concessione del prestito verrà data tempestiva comunicazione al Comune interessato.

Nella comunicazione verranno indicati l'importo concesso, la rata annuale e la durata dell'ammortamento.

Art. 4

Per ottenere il provvedimento di concessione definitiva del mutuo, il Comune dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) Domanda per la formale concessione del prestito;
- b) Copia deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell'opera o dell'investimento indicando esattamente la natura della spesa, avuto riguardo che la stessa dev'essere coerente con quanto previsto dallo Statuto Consorziale (art. 2);
- c) Copia deliberazione/determinazione di assunzione del mutuo, redatta conformemente allo schema predisposto dal Consorzio, con l'attestazione dell'esecutività rilasciata ai sensi di legge;
- d) Attestazione del Responsabile del servizio finanziario del Comune, ai sensi del 1° comma dell'art. 203 del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000:
 1. Sull'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente a quello in cui si assume il mutuo (lett. a);
 2. Sull'avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni del mutuo (lett.b);
- e) Dichiarazione del Responsabile del Servizio finanziario del Comune sulla capacità di indebitamento per il contraendo mutuo (art. 204 del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000);

- f) Atto di delega, predisposto secondo lo schema fornito dal Consorzio, debitamente notificato, nelle forme di legge, al Tesoriere ed a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio (art. 206 - D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000).

La concessione definitiva del prestito dovrà essere richiesta entro 9 (nove) mesi dalla data della concessione con la presentazione di tutti i documenti prescritti, fatta salva puntuale domanda di proroga entro i termini e conseguente autorizzazione alla stessa.

Per esigenze documentate, attraverso gli atti già assunti in relazione alla definizione della pratica ed all'iter progettuale, può essere concessa, a decorrere dalla scadenza dei 9 mesi, una sola proroga per un massimo di sei mesi, purché effettuata con richiesta scritta entro i termini di concessione e formale autorizzazione alla stessa.

Il mancato perfezionamento della pratica di mutuo nel termine di 9 mesi o della data di scadenza della eventuale proroga autorizzata causerà la decadenza automatica della promessa.

Della decadenza della concessione del mutuo verrà data comunicazione scritta al Comune interessato.

Art. 5

L'impiego delle somme concesse in prestito dovrà essere quello previsto dalla Legge 27 dicembre 1953, nr. 959 e dallo Statuto Consorziale.

Art. 6

Il Comune assegnatario della concessione del prestito, può, prima della definitiva determinazione del Segretario del Consorzio e della stipula del contratto di mutuo, chiedere la devoluzione ad altra opera alle seguenti condizioni:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi del precedente art. 5;
- che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;
- che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento.

La documentazione per questa operazione è la stessa necessaria all'assunzione del mutuo con i necessari accorgimenti trattandosi di devoluzione.

Non cambiando le condizioni di ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari e l'atto formale verrà, una volta ottenuta e riscontrata regolare la documentazione di cui punto 4), rilasciato dal Segretario del Consorzio, ai sensi dell'art. 14 che segue.

Art. 7

Il mutuo da stipularsi con contratto in forma pubblica verrà concesso alle seguenti condizioni:

- a) Pagamento dell'interesse del 2,5% (duevirgolacinquepercento) sulla somma concessa in prestito;
- b) Ammortamento del prestito in dieci anni;
- c) Il prestito dovrà essere estinto mediante pagamento di annualità costanti, comprensive della quota capitale e della quota di interessi, pagabili a rate semestrali posticipate, con decorrenza al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;
- d) L'ammortamento del prestito è garantito dal Comune mutuatario con rilascio di delegazione sul Tesoriere Comunale, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale.

Le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a garanzia dei mutui contratti con il Consorzio non sono negoziabili.

e) stralciato;

- f) Dev'essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;
- g) L'utilizzo del mutuo deve avvenire in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento, certificati di pagamento o fatture;
- h) La quota vincolata a favore del Consorzio dovrà essere data in carico al Tesoriere Comunale, con l'obbligo in caso di inadempienza del Comune medesimo:
 - del non riscosso per riscosso;
 - del pagamento a favore del Consorzio delle rate di ammortamento;
 - della comminatoria dell'interesse di mora del 6% in caso di ritardato versamento di ciascuna delle rate di ammortamento;
 - di sottostare alle norme e procedure stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e dal relativo regolamento;
- i) Gli obblighi suddetti dovranno essere assunti oltre che dagli attuali, dai futuri Tesorieri, per tutta la durata del periodo di ammortamento del prestito;
- j) Deve venir emesso sul Tesoriere un atto di delega da notificare allo stesso per le semestralità di ammortamento del mutuo;

- k) La quota di entrata destinata all'estinzione del prestito, deve venir iscritta nella parte attiva e passiva del bilancio di previsione del Comune mutuatario, per tutta la durata dell'ammortamento;
- l) La delegazione si intende emessa pro-solvendo e non pro-soluto.
- m) La stipulazione del contratto deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno riferito alla concessione definitiva.

Art. 8

Il Comune contraente può chiedere di estinguere il debito prima della scadenza stabilita.

A tale effetto l'anno iniziato si ha per compiuto, sia agli effetti del rimborso delle quote di capitale che del pagamento degli interessi.

Art. 9

Non sono ammessi ammortamenti di prestiti mediante ritenute su future assegnazioni di fondi da parte del Consorzio.

Art. 10

L'inizio dell'ammortamento del mutuo decorre dall'anno successivo a quello della stipula del contratto, da redigersi in base al fac-simile allegato al presente regolamento, in forma pubblica a ministero del Segretario del Comune interessato o di notaio con spese a carico del Comune contraente e con l'intervento in rappresentanza del Consorzio del Segretario Consorziale.

Art. 11

L'utilizzo del mutuo avverrà, su domanda, in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento, certificati di pagamento o fatture dei lavori e secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 204 del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000.

Art. 12

Il prestito verrà erogato esclusivamente al Comune richiedente.

Art. 13

Tutti gli oneri relativi al prestito concesso sono a carico dell'Ente richiedente comprese le spese per la stipula dell'atto pubblico.

Art. 14

La concessione definitiva del mutuo, verrà formalizzata con idoneo provvedimento del Segretario Consorziale ad acquisita documentazione, ritenuta regolarmente prodotta dal Comune assegnatario, che darà titolo a stipulare il contratto di mutuo previsto al precedente art. 10.

Art. 15

La concessione del mutuo sarà revocata se il Comune interessato non avrà dato inizio ai lavori nel termine di sei mesi dalla data della stipula del contratto di mutuo, fatta salva domanda motivata di proroga e conseguente autorizzazione alla stessa.

Art. 16

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consorzio procederà alla rilevazione di eventuali somme che residuano da somministrare sui mutui il cui ammortamento risulti scaduto. Previa verifica di eventuali morosità, il Consorzio procederà d'ufficio alle relative erogazioni.

Nel caso che in sede di chiusura della contabilità, in seguito ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera finanziata con il prestito, residuassero delle somme, su richiesta del Comune può essere autorizzato l'impiego in opere similari erogabili su presentazione di probante documentazione contabile.